

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 145 del 05/02/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**CONVENZIONE TRA L'ASST VALLE OLONA E L'UNIVERSITA' HUMANITAS  
PER ATTIVITA' DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la D.G.R. n. VII/20950 del 16.2.2005 “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie”;

Considerato che con nota prot. n. 10069 del 27.2.2018 questa ASST aveva comunicato all’Università Humanitas di Pieve Emanuele di essere interessata ad instaurare un rapporto convenzionale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università stessa;

Richiamata la nota a mezzo e-mail del 9.11.2018 con cui l’Università Humanitas ha trasmesso la bozza di convenzione e la successiva corrispondenza intercorsa;

Dato atto che, pur in temporanea vacanza del ruolo di Direttore della S.C. di Ematologia, il Direttore Sanitario ha confermato, con e-mail del 20.11.2018, l’opportunità di portare a termine il convenzionamento di che trattasi;

Visto il testo di convenzione, concordato con nota a mezzo e-mail del 21.1.2019;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Vista la proposta n. 121/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto quindi di approvare il testo della convenzione con l’Università Humanitas di Pieve Emanuele per attività didattica integrativa della Scuola di Specializzazione in Ematologia presso la S.C. Ematologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

**D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 121/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini:

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di stipulare con l'Università Humanitas di Pieve Emanuele formale convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie della Scuola di Specializzazione in Ematologia presso la S.C. di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, afferente al Dipartimento Oncologico, alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, relativo all'imposta di bollo, sarà registrato al Conto Economico 714230010 "Bolli e marche" del Bilancio dell'Azienda per l'esercizio 2019;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

## **CONVENZIONE CON ASST VALLE OLONA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO - FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI EMATOLOGIA**

Tra

- l'Università Humanitas, con sede in via Rita Levi Montalcini, 4, 20090 Pieve Emanuele (Milano), codice fiscale n. 97692990159, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Montorsi (di seguito Università);

E

- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Valle Olona – Ospedale di Busto Arsizio, con sede in Via A. da Brescia,1 – 21052, Busto Arsizio (MI) Codice fiscale e P.IVA n. 03510190121 nella persona del Direttore Generale Dott. Eugenio Porfido (di seguito Ente)

Visti

- o lo Statuto della Università Humanitas, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 14 del 18/01/2017, sue modifiche e integrazioni;
- o il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o il DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- o il D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e ss.mm.ii.;
- o la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- o il D.l. n. 68 del 04/02/2015 – Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- o il D.l. n. 402 del 13/06/2017 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;

Premesso che

- o l'art. 34 e seguenti del D.lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.M. 01/08/2005 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di

una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici extrauniversitari per l'espletamento delle attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;
- l'Ente ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ematologia (di seguito Scuola) dell'Università e intende mettere a disposizione di quest'ultima le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- l'Ente fa parte della rete formativa della Scuola e risulta inserito nell'apposita banca dati del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e si impegna, pertanto, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del citato D.I. n. 402/2017 a non mettere la struttura interessata a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- L'Ente potrà tuttavia, previa comunicazione scritta all'Università, predisporre rapporti convenzionali di tipo individuale, subordinati alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università già convenzionata che frequentano la struttura, fermo restando l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi;
- la Scuola è stata istituita, previo accreditamento della rete formativa, con Decreto Direttoriale n. 20786 del 10 Luglio 2018

Tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Finalità)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti, finalizzati a mettere le strutture dell'Ente a disposizione dell'Università, per le attività didattico-formative della

Scuola.

### Art. 3

(Impegni assunti dall'Ente)

L'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione dell'Università le strutture, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla S.C. Ematologia del Presidio ospedaliero di Busto Arsizio.

L'Ente si impegna a garantire la disponibilità delle predette strutture, attrezzature e personale per il periodo di validità della presente convenzione e si impegna altresì a segnalare tempestivamente per iscritto all'Università ogni variazione che dovesse intervenire nella propria organizzazione e dotazione strutturale, suscettibili di incidere sulla esecuzione della convenzione, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 14.

L'Ente si impegna, infine, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

### Art. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 3 unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative delle Scuole e ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

### Art. 5

(Attività formativa)

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

Gli specializzandi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente nonché con il responsabile della Struttura convenzionata.

Le attività teoriche e pratiche si svolgono secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici dell'Università ed in conformità alle indicazioni legislative europee e nazionali.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato

annualmente.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti e applicabili.

#### Art. 6

##### (Frequenza dei medici in formazione)

Per accedere e frequentare le strutture poste a disposizione dall'Ente, i medici in formazione devono avere stipulato specifico contratto di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 368/1999.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università né ad alcun rapporto di lavoro con le Parti della presente convenzione. I medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola svolgono i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dai Consigli delle Scuole con la Direzione dell'Ente, nonché con il responsabile dell'Unità Operativa convenzionata.

Le attività professionalizzanti sono documentate nel libretto-diario nel quale vengono annotate, e certificate con firma del docente-tutore, le attività svolte dallo specializzando nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, sulle capacità e attitudini dello stesso.

Le annotazioni delle attività e degli interventi sono controfirmati dallo specializzando e dal responsabile dell'Unità Operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività. L'Ente permette ai medici in formazione di avere spazi adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente concorda con l'Università il numero di medici in formazione ammessi a frequentare le strutture convenzionate.

#### Art. 7

##### (Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

All'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università, su proposta dei Consigli di Scuola e d'intesa con l'Ente, può attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa di ciascuna Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto è conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità, l'Università può attribuire le funzioni di tutore.

L'Ente autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e

risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all’attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere economico a carico dell’Università.

L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell’utilizzo ai fini didattici delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Ente stesso.

#### Art. 9

##### (Copertura assicurativa a carico dell’Ente)

L’Ente garantisce agli specializzandi la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

#### Art. 10

##### (Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2, comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di formazione presso le strutture dell’Ente e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Il rappresentante legale dell’Ente quale datore di lavoro garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### Art. 11

##### (Trattamento dei dati personali)

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati

personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento EU n. 679/2016, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente si impegna a trattare i dati personali trasmessi dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo presso l'Ente, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo e dalle norme e policy interne all'Ente.

#### Art. 12

(Impegni assunti dal medico in formazione)

I medici in formazione sono tenuti al rispetto dei regolamenti, delle policy e delle procedure adottate dall'Ente.

#### Art. 13

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 5 anni.

La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

#### Art. 14

(Recesso)

Le parti hanno facoltà di recesso, garantendo comunque la conclusione dell'anno accademico già iniziato.

Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante pec per Humanitas University: [hunimed@pec.it](mailto:hunimed@pec.it), per ASST Valle Olona: [protocollo@pec.asst-valleolona.it](mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it).

#### Art. 15

(Modifiche e rinvio)

La presente convenzione potrà essere modificata dalle parti mediante accordi scritti. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia ed i Regolamenti adottati dall'Università.

#### Art. 16

(Controversie)

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse

insorgere dall'interpretazione e della applicazione della presente convenzione. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il tribunale di Milano.

Art. 17  
(Imposte)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/610 del 07/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio.

Pieve Emanuele, li 16 gennaio 2019

HUMANITAS UNIVERSITY  
IL RETTORE  
Prof. Marco Montorsi

A.S.S.T. VALLE OLONA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Eugenio Porfido

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
Dott. Giorgio Ferrari